LEGGE DI BILANCIO 2018 - REDDITO DA CAPITALE -

Rezzato, 10 marzo 2018

Renzo Parisotto



aggiornato al 2 marzo 2018





Novità in tema di redditi di capitale:

- a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)
- b. Dividendi provenienti da "paradisi fiscali": distribuzione di utili pregressi e utili provenienti da "paradisi fiscali" (Art.1, commi 1007-1009)
- c. Stabile organizzazione: nuove definizioni (Art. 1, comma 1010)

- Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)
- Art. 67 c. 1 lett. c) TUIR: "... Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonchè la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni"... sono assimilate:
 - 1. Cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del c. 2 art. 44 (vedi similari alle azioni)
 - 2. Cessione di contratti di cui all'art. 109 c. 9 lett. b) (-vedi associazioni in partecipazione-) qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto ... contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni ...
 - 3. Cessione del contratto di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante ...

a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)

◊ Le novità ◊

✓La definizione di partecipazione qualificata resta **inalterata** e di conseguenza sono parimenti applicabili art. 23 c. 1 lett. f) TUIR, art. 5 c. 5 DLgs. 461/97; art. 10 DLgs. 461/97; normativa PIR (Circ. AdE 3/E/2018)

✓ Adempimenti intermediari finanziari: adeguamento obblighi di sostituzione tributaria (vedi tassazione redditi di capitale e diversi)

• Ritenuta su dividendi (art. 27 DPR 600/73): Le società e gli enti di cui alla lett. a) e b) art. 73 TUIR applicano una ritenuta del 26% sugli utili corrisposti, compreso art. 47 c. 5 e 7 (recesso, riscatto, etc.), a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate ... lett. c) c.1 art. 67 TUIR (in precedenza solo lettera c-bis). Sono compresi strumenti finanziari art. 44 c. 2 lett. a); contratti art. 109 c. 9 lett. b)... non relative all'impresa art. 65 TUIR

- Segue -

a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)

- Segue -

◊ Le novità ◊

- a. idem se associanti non residenti (DPR 600/73 art. 27 c. 4), su partecipazioni qualificate e su partecipazioni non qualificate
- b. **abrogazione** fattispecie reddituali su partecipazioni qualificate provenienti dall'estero (DPR 600/73 art. 27 c. 4 lett. a))
- c. **abrogazione** art. 47 c. 1 primo periodo TUIR criterio di tassazione IRPEF marginale.

Evoluzione:

40% degli utili prodotti fino all'esercizio 31 dicembre 2007 49,72% degli utili prodotti fino all'esercizio 31 dicembre 2016 58,14% degli utili prodotti fino all'esercizio 31 dicembre 2017

- d. conferma rilevanza 58,14% utili se associante determina reddito ex art. 66 TUIR (art. 47 c.2 TUIR)
- e. **conferma** trattamento utili se associanti non residenti (art. 47 c. 2 TUIR) se

- Segue -

a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)

- Segue -

◊ Le novità ◊

- decorrenza: redditi percepiti dal 1° gennaio 2018
- norma transitoria: distribuzione di utili prodotti fino all'esercizio 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applica il regime previgente sugli utili attribuiti a partecipazioni qualificate (vedi aliquota marginale IRPEF)

Punti Aperti:

- a. Utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 e percepiti dopo il 1/1/2018???
 - b. Priorità distribuzione utili (art. 47 c. 1)
 - c. Effetti DM 26 maggio 2017 (priorità anni di riferimento)
 - d. Socio non qualificato e poi qualificato nel periodo transitorio

a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)

◊ Le novità ◊

- Segue -

redditi diversi (capital gain) art. 67 e 68 TUIR:

Abrogazione art. 68 c. 3 vedi tassazione separata delle plus/minus qualificate (Quadro RT Sez. III)

- Regime dichiarativo art. 5 DLgs 461/97: unificazione delle tipologie di redditi finanziari diversi
- b. Regime amministrato art. 6 Dlgs. 461/97: inclusione delle partecipazioni qualificate
- c. Regime gestito art. 7 DLgs 461/97: inclusione delle partecipazioni qualificate
- decorrenza: redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019

Punti Aperti:

- a. Minus da recuperare su partecipazioni qualificate (vedi quadro RT) ante 2019?
 - b. Accesso al regime amministrato e/o gestito decorrenza operativa??
 - c. Documentazione valori per immissione in regime amministrato/gestito

- a. Partecipazioni qualificate: modifiche al regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (Art. 1, commi 999-1006)
- Dividendi percepiti da enti non commerciali
 - Non varia il regime di tassazione dei dividendi percepiti (imponibilità al 100%)
 - o Redditi diversi su percezioni qualificate: vedi persone fisiche
- Dividendi percepiti da società semplici e soggetti art. 5 TUIR
 - Applicabilità circ. AdE 26/E/2004 posto il riferimento nell'art. 27 c. 1 DPR 600/73 alle sole persone fisiche
 - Tassazione integrale per trasparenza in capo al socio
- Dividendi da società estere WL
 - Applicazione ritenuta 26% sul netto frontiera al pari di non qualificate nessun credito per imposte estere – in caso di autoliquidazione dell'imposta lordo frontiera?
- Dividendi da società estere BL
 - vedi oltre

- b. Dividendi provenienti da "paradisi fiscali": distribuzione di utili pregressi e utili provenienti da "paradisi fiscali" (Art.1, commi 1007-1009)
- * Tassazione dividendi provenienti da paesi BL (ante legge bilancio)

- -Se partecipazioni dirette (intero dividendo)
- -Se partecipazioni indirette (dividendo pro quota attribuibile vedi Circ. AdE 51/E/2010)
- >Eventuale tassazione per trasparenza secondo regole CFC
- >Interpello favorevole circa localizzazione redditi (art. 167 c.5 lett. b) TUIR)
- >Non rileva l'effettiva attività industriale o commerciale ai fini della integrale tassazione del dividendo Eventuale credito d'imposta "indiretto" art. 165 TUIR per imposte estere

- b. Dividendi provenienti da "paradisi fiscali": distribuzione di utili pregressi e utili provenienti da "paradisi fiscali" (Art.1, commi 1007-1009)
- *Tassazione dividendi provenienti da paesi BL (legge bilancio 2018)
- ➤Totale imponibilità per dividendi *black list* laddove non sia dimostrata esimente

...esclusione dal reddito IRES per 50% a condizione sia dimostrato (interpello art. 167 TUIR) effettivo svolgimento attività industriale/ commerciale...

- -Tassazione dividendi provenienti da paesi non *BL* esclusione dal reddito IRES per 95% (art. 89 c. 2 e segg. TUIR)
- Nessuna modifica per soggetti IRPEF (art. 47 c. 4 TUIR) né ai fini partecipation exemption (art. 87 TUIR)
- -Legge di bilancio 2018: credito d'imposta ex art. 165 TUIR proporzionato alla quota imponibile
- -Decorrenza?: 1 gennaio 2018

- b. Dividendi provenienti da "paradisi fiscali": distribuzione di utili pregressi e utili provenienti da "paradisi fiscali" (Art.1, commi 1007-1009)
- Distribuzione utili BL: percettori soggetti IRPEF (art. 47) e soggetti IRES (art. 89)
 - Modifiche criteri di individuazione paesi BL:
 - -Fino al **31 dicembre 2014** → Elenco paesi DM 21 novembre 2001
 - -Periodo d'imposta **2015** → livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia
 - -Periodo d'imposta **2016 e successivi** → livello di tassazione **nominale** inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Sono esclusi Stati UE o appartenenti SEE

- o **Aspetto di rilievo**: dato il mutato quadro per essere considerato *BL*, a quale situazione occorre far riferimento nella percezione dei dividendi? (vedi non *BL* al momento del realizzo utili e *BL* al momento della distribuzione)
- o Circolare AdE 35/E/2016: rileva il criterio (*BL* o *WL*) vigente al momento della percezione

b. Dividendi provenienti da "paradisi fiscali": distribuzione di utili pregressi e utili provenienti da "paradisi fiscali" (Art.1, commi 1007-1009)

Legge di bilancio 2018

- Utili percepiti post 31 dicembre 2014 da partecipate BL maturati in periodi precedenti laddove partecipata fosse alla WL: non si applica la tassazione integrale di cui all'art. 47 c. 4 e 89 c. 3 TUIR
 - valenza retroattiva su comportamenti pregressi
- o Utili percepiti **post 31 dicembre 2014** e **maturati in periodi successivi**: stesso trattamento di cui sopra

Sintesi: ai fini del trattamento tributario in capo al percepiente prevale lo status (WL) del periodo di maturazione anziché quello del periodo di distribuzione/percezione

Punto aperto: La norma non disciplina in caso inverso: maturazione *BL* a distribuzione *WL* (Circolare AdE 35/E/2016???)

Cessione delle partecipazioni: **stratificazione riserve** di utili si trasferisce al cessionario al fine di definire il periodo (*WL* o *BL*) di formazione degli utili

Utili distribuiti da soggetto non residente: priorità di formazione WL

- Stabile organizzazione: nuove definizioni (Art. 1, comma 1010)
- Legge di bilancio 2018: art. 162 c. 2 lett. f bis) TUIR costituisce stabile organizzazione

«una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso »

Vedi anche circolare n. 1/2018 Guardia di Finanza vol. III 4 dicembre 2017

Legge di bilancio 2018: art. 162 c. 4/7

La dizione stabile organizzazione non comprende

- «a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività:
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e). »

- Segue -

c. Stabile organizzazione: nuove definizioni (Art. 1, comma 1010)

- Segue -

ai fini esimente:

- ✓ l'attività della sede fissa deve essere di carattere preparatorio o ausiliario
- **Non** opera l'esimente se l'impresa estera o sua correlata svolga attività nel luogo o altro attraverso S.O. in Italia. Idem se più sedi fisse costituiscono fasi complementari di un processo unitario
- Non opera l'esimente se stipula contratti "senza modifiche sostanziali" salvo agisca quale "agente indipendente"

Soggetto strettamente correlato:

« un soggetto e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e' considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;